



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FUCKSIA, BATTISTA, BLUNDO, CAMPANELLA,  
CAPPELLETTI, COTTI, CRIMI, LEZZI, MARTELLI, ORELLANA e Maurizio  
ROMANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2013**

Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti «*Made in Italy*»

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dalla necessità e dal desiderio di difendere e favorire il sistema produttivo italiano che, noto per le qualità creative e manifatturiere, è da sempre ritenuto simbolo di eccellenza e di qualità apprezzate in tutto il mondo.

La dicitura «*Made in Italy*» negli anni ha avuto sempre più diffusione nel mondo fino a diventare, ad oggi, il terzo *brand* al mondo per notorietà, dopo Coca-Cola e VISA. Infatti, non rappresenta solo un marchio, ma molto di più: stile, qualità, originalità, cura del dettaglio e soprattutto un forte richiamo ad un patrimonio culturale ed artistico di cui l'Italia è depositaria e di cui deve tornare ad essere fiera.

Il «*Made in Italy*» è il più importante strumento, se non forse l'unico, con cui il sistema produttivo italiano, costituito in prevalenza da piccole e medie imprese impegnate in svariati settori, dal tessile al mobile, dall'orafo all'alimentare, per citarne alcuni, può difendersi da un mercato globalizzato ed altamente competitivo. Un mercato che offre sempre più spesso beni a prezzi accattivanti, ma non rispondenti a quei canoni di altissima qualità che contraddistinguono invece la tradizione manifatturiera italiana.

Nel momento storico in cui viviamo, in cui il trasferimento di cose, persone e informazioni è radicalmente cambiato rispetto non solo ai tempi antichi, ma a quelli di pochi decenni fa, la certezza e la riconoscibilità del marchio «*Made in Italy*» devono essere adeguatamente garantite. Analogamente alla rapidità di produzione, commercializzazione e diffusione dei prodotti, deve corrispondere un'altrettanta tempestività nel con-

trollo e nella tutela sia del prodotto che del consumatore.

L'Italia è il paese più contraffatto al mondo, e se, da un certo punto di vista, questo consente di registrare il livello di gradimento dei nostri prodotti sul mercato internazionale, dall'altro comporta non trascurabili conseguenze al nostro sistema produttivo.

Il falso «*Made in Italy*», seppur copiato apparentemente in ogni suo dettaglio, non presenta in realtà le caratteristiche dell'originale e mai viene raggiunto un risultato sovrapponibile. Il falso però danneggia fortemente il prodotto tipico, giacché propone sul mercato prodotti che danno l'illusione di acquisire a prezzi improbabili manufatti dalla qualità «*Made in Italy*».

La *ratio* di questo disegno, dunque, risiede nel fornire, da una parte, un importante strumento di tutela al nostro marchio e alle nostre imprese, che devono poter essere riconosciute ovunque ed identificate come garanzia di qualità e sicurezza; dall'altra assicurare che l'acquisto di un bene «etichettato» *Made in Italy* sia originale e dotato di tutte le sue caratteristiche intrinseche. Risulta infatti fondamentale offrire una maggiore tutela, anche sotto il profilo della sicurezza, al consumatore, soprattutto quello meno esperto, che potrebbe non cogliere *ictu oculi* le differenze del bene «*Made in Italy*» originale da quello contraffatto, proposto sul mercato a prezzi nettamente inferiori.

La contraffazione comporta, senza dubbio, un significativo danno economico al nostro sistema produttivo, aggravato da un importante danno d'immagine a causa dell'accostamento del *brand* «*Made in Italy*» a prodotti di netta inferiorità qualitativa, a volte

poco riconoscibile e per questo più pericolosi. Da questo dobbiamo difenderci.

Integrare quindi il sistema di etichettatura in modo che sia sempre più difficile contraffare il nostro marchio diviene, allo stato attuale, un obbligo per garantire la tutela sia dei produttori che dei consumatori.

Il presente disegno di legge non comporta oneri per lo Stato, è in linea con la normativa europea e consente la tutela di tutto il ciclo produttivo dal reperimento della materia prima fino all'etichettatura in modo da identificare senza indugio il 100 per cento *Made in Italy* ovvero prodotto «100 per cento fatto in Italia», ad intendere un prodotto interamente realizzato in Italia secondo quanto regolamentato dall'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, in merito alla riconoscibilità e definizione dei prodotti «100 per cento *Made in Italy*».

Ma ad oggi le disposizioni in materia di commercializzazione e tutela dei prodotti «*Made in Italy*» disciplinano l'obbligo di legge in modo che l'etichettatura evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione assicurando così la tracciabilità dei prodotti, le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano.

Con questo disegno di legge si va a coprire quel margine residuo di discrezionalità che ad oggi non permette di distinguere con sufficiente garanzia e certezza un prodotto «prevalentemente» realizzato in Italia, con materie prime locali, da uno che lo è totalmente, ovvero al 100 per cento senza alcuna interferenza estera, anche minima.

L'articolo 1 prevede l'integrazione dell'etichettatura «*Made in Italy*», già prevista con precedente normativa, con un codice a barre che il produttore deve aggiungere riportando i dati fiscali suoi e del distributore nonché i riferimenti di rintracciabilità di colui il quale stampa l'etichetta. Il codice a barre deve contenere inoltre specifiche indicazioni di responsabilità in ordine all'igiene, alla sanità e alla sicurezza del prodotto, così come previsto dall'articolo 2 del presente disegno di legge.

L'articolo 2, infatti, prevede una specifica certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza che deve corredare la già obbligatoria etichettatura dei prodotti importati dai paesi diversi da quelli dell'Unione europea. Risulta importante sottolineare che questa norma è già da tempo adottata in molti i Paesi fuori dalla zona europea i quali richiedono, a ragione, una certificazione di questo tipo al fine di tutelare i propri consumatori. Perché questo non dovrebbe avvenire nel nostro paese?

La norma in questione potrebbe altresì produrre degli effetti favorevoli in termini di ricadute sulla riduzione delle importazioni, spesso bloccate, limitando i danni provocati dall'immissione nel mercato di prodotti che possono essere causa di problematiche spesso anche importanti sotto il profilo sanitario.

La nostra speranza, quindi, è che, con l'introduzione di queste nuove norme, vi sia una maggiore tutela del consumatore e nel contempo si generi un rilancio del nostro mercato interno, legato, come più volte ripetuto, alla produzione da parte delle micro, piccole e medie imprese che sono da sempre fulcro e vanto dell'economia italiana.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Etichettatura dei prodotti Made in Italy con obbligo del codice a barre)*

1. All'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, dopo il comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire ai consumatori finali di rilevare la vera origine dei prodotti italiani, è istituito un sistema di etichettatura abbinato al codice a barre. Il produttore già in possesso dei requisiti per l'etichettatura ai sensi del presente articolo è tenuto ad applicare l'etichettatura «*Made in Italy*» comprensiva del suddetto codice a barre, che deve contenere i dati fiscali del produttore e distributore ed i riferimenti di rintracciabilità della stamperia dell'etichetta, nonché indicazioni di responsabilità in ordine all'igiene, sanità e sicurezza del prodotto ai sensi dell'articolo 1-bis».

### Art. 2.

*(Certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti provenienti da paesi non facenti parte della Comunità europea)*

1. Dopo l'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - *(Certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti provenienti da paesi non facenti parte della Comunità europea)*. - 1. Al fine di tutelare i consumatori, è fatto obbligo all'importatore, al negoziante italiano ovvero alle aziende di trasformazione, di corredare il prodotto

importato da paesi non facenti parte dell'Unione europea della certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza».





